



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

“Decreto che istituisce le misure di gestione delle attività della pesca nel Canale d’Otranto”

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l’art. 138;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l’art. 11;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”, che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 13 dicembre 2011 “relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo”;

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'articolo 15;

VISTO l'articolo 8, lettera b), punto ii), dell'accordo per l'istituzione del Consiglio generale della pesca Commissione per il Mediterraneo (Accordo GFCM) il cui obiettivo è garantire la conservazione e la sostenibilità utilizzo, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, delle risorse biologiche marine nella CGPM campo di applicazione, volto a “ridurre al minimo gli impatti della pesca attività sulle risorse biologiche marine e sui loro ecosistemi”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2;

VISTO l'articolo 8 b) iv) dell'Accordo CGPM volto a “istituire aree soggette a restrizioni delle attività di pesca per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vivaio e aree di riproduzione”;

CONSIDERATA la Strategia CGPM 2030 per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare il suo *Output* 1.3 “Misure di conservazione efficienti basate sul territorio, tecniche e soluzioni basate sulla natura rafforzate per conservare la biodiversità e migliorare la produttività di marine biologiche” che individua “nuove Zone di restrizione della pesca e, una volta istituite, le valorizza la loro efficienza e monitoraggio al fine di gestire i significativi impatti negativi della pesca su specie vulnerabili, ecosistemi e *habitat* ittici essenziali;

VISTA la Raccomandazione CGPM/43/2019/5 su un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18);

VISTA la raccomandazione CGPM/47/2024/6 sull'istituzione di una Zona di restrizione della pesca nel Canale d'Otranto nel Adriatico meridionale (GSA 18);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di Direttore generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Zona di restrizione della Pesca “Canale d’Otranto”)

1. È istituita una “Zona di restrizione della pesca (FRA)” nell’area denominata “Canale d’Otranto”, nel Mar Adriatico meridionale (GSA 18), al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili (in particolare del corallo bambù- *Isidella elongata*) e degli stock ittici essenziali delle specie demersali, in particolare il gambero rosso di acque profonde-*Aristaeomorpha foliacea*, e alla gestione sostenibile degli stock demersali chiave dell'Adriatico gestiti nell'ambito del piano di gestione per la pesca demersale nel Mare Adriatico (Raccomandazione CGPM/43/2019/5).
2. La delimitazione della “Zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canale d’Otranto”, istituita a norma del precedente paragrafo, coincide con la “Zona B” (Otranto FRA *Buffer*) e contiene “Zona A” (Otranto FRA *Core*), delimitate dalle linee che congiungono le coordinate geografiche definite nell’Allegato 1.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “Zona di restrizione della pesca FRA”: un'area marina geograficamente definita in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni, al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione degli *stock* ittici demersali;
 - b) “pesca sportiva”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse marine viventi a fini ricreativi, turistici o sportivi;
 - c) “Autorizzazione di pesca”: autorizzazione di pesca rilasciata a una unità da pesca in aggiunta alla sua licenza di pesca, che consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
 - d) “Unità da pesca autorizzata”: unità da pesca munita di apposita autorizzazione di pesca.
 - e) “Giornata di pesca”: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedicata alla “attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come definita all’art. 4, comma 28, del Regolamento (UE) n.1380/2013 citato in premessa”.

Articolo 3

(Gestione e monitoraggio dell’attività di pesca nel Canale d’Otranto)

1. Nella “Zona A” è vietata qualsiasi attività di pesca professionale e sportiva.
2. Nella “Zona B” sono vietate le attività di pesca sportiva, nonché le attività di pesca professionale effettuate con i seguenti attrezzi/sistemi, come definiti al Decreto 26 gennaio 2012 citato in premessa:
 - a) tutti gli attrezzi da pesca rientranti nel sistema “attrezzi da posta”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

- b) tutti gli attrezzi da pesca rientranti nel sistema “strascico”;
- c) l’attrezzo da pesca denominato “palangari fissi (LLS)”.
- 3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, le unità da pesca munite di licenza per l’esercizio dell’attività di pesca professionale con gli attrezzi/sistemi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma 2, possono operare la pesca nell’area marittima denominata “Zona B” qualora siano inserite nell’elenco nazionale delle unità da pesca autorizzate alla pesca nel “Canale d’Otranto” di cui al successivo articolo 4 e siano munite di una specifica “autorizzazione di pesca”.
- 4. Ai fini dell’ottenimento della “autorizzazione di pesca” nonché dell’inserimento nell’elenco di cui al successivo articolo 4, le unità da pesca di cui al precedente comma 3 devono essere dotate di sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di identificazione automatica (AIS) funzionanti.
- 5. Le unità da pesca autorizzate possono pescare nella “Zona B” per non più di due giorni a settimana.
- 6. Le attività di pesca professionale con gli attrezzi/sistemi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma 2 sono vietate nella Zona B dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2025.
- 7. Gli attrezzi da pesca in uso, come da normativa vigente, dovranno essere debitamente identificati, numerati e contrassegnati prima di iniziare qualsiasi operazione di pesca o navigazione nella “Zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canale d’Otranto”.
- 8. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti paragrafi, il transito nella “Zona A” e nella “Zona B” è consentito esclusivamente con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi. È comunque sempre vietata la pesca ed il transito a qualsiasi unità da pesca, incluse quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 3, qualora sprovviste di sistema VMS ed AIS attivo e funzionante.

Articolo 4

(Elenco nazionale delle unità da pesca autorizzate alla pesca nel “Canale d’Otranto”).

- 1. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, è istituito, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (da qui in poi Direzione generale), l’elenco nazionale delle unità da pesca autorizzate alla pesca nella “Zona B” della “Zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canale d’Otranto”, di cui all’Allegato 2 del presente Decreto.
- 2. I criteri di definizione dell’elenco, oggetto di questo articolo, sono i seguenti:
 - a) esercizio della pesca nella “Zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canale d’Otranto” per non meno di 10 giorni nel periodo 2018-2022, comprovato attraverso l’analisi dei dati VMS ed e-logbook;
 - b) titolarità di una licenza di pesca in corso di validità, ovvero di un’attestazione provvisoria di cui all’art. 5 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, con almeno uno degli attrezzi da pesca rientranti nel sistema “attrezzi da posta”, uno degli attrezzi da pesca rientranti nel sistema “strascico”, ovvero l’attrezzo da pesca denominato “palangari fissi (LLS)”, come definiti al Decreto 26 gennaio 2012 citato in premessa.
 - c) abilitazione alla pesca costiera ravvicinata (PCR).
- 3. L’elenco ha validità dalla data di pubblicazione del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2030.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

Articolo 5
(Rilascio, validità, decadenza, revoca e sospensione)

1. La Direzione generale, procede al rilascio dell'autorizzazione di pesca nella "Zona B" del "Canale d'Otranto" (Allegato 3), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 a tutte le unità inserite nell'elenco di cui al precedente articolo 4.
2. La predetta autorizzazione di pesca ha validità dalla data di rilascio e fino al 31 dicembre 2030, fatta salva la possibilità, per la Direzione generale, di disporre un periodo di validità inferiore. La medesima decade automaticamente nelle ipotesi di cessazione di validità della licenza di pesca previste dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 nonché in tutte le ipotesi previste dall'art. 163 del codice della navigazione, fatta eccezione per i casi, ivi previsti al comma 2, in cui la nave venga cancellata dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti, nonché nell'ipotesi di revoca della licenza in virtù dell'art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3. La validità dell'autorizzazione di pesca è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Decreto, nonché delle previsioni normative contenute nelle altre misure di gestione nazionali, unionali ed internazionali relative alle flotte di pesca per lo sfruttamento delle risorse demersali nell'ambito della GSA 18 (Mar Adriatico meridionale). In caso di violazione delle predette norme - ove costituiscano infrazioni gravi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e comportino l'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca pari o superiore a 6 - la Direzione generale dispone la revoca dell'autorizzazione a mente dell'art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4.
4. Nelle circostanze di cui al comma precedente, l'autorizzazione di pesca deve intendersi automaticamente revocata nell'ipotesi di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del Capo del Compartimento marittimo conseguente all'accertamento di una o più infrazioni gravi di cui al Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6, ovvero di mancata impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedimenti, nell'ambito del quale sia disposta la sospensione dell'efficacia degli stessi, intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento.
5. L'autorizzazione di pesca si intende sospesa se i sistemi di localizzazione della nave (VMS o AIS) ovvero il *logbook* elettronico non risultano funzionanti, sino all'effettivo ripristino degli stessi.
6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, l'autorizzazione di pesca è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita all'unità da pesca autorizzata è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

Articolo 6



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

(Cancellazione dall'elenco delle unità da pesca autorizzate alla pesca nel "Canale d'Otranto" e subentro nell'elenco di nuove unità da pesca)

1. L'armatore dell'unità da pesca autorizzata può richiedere alla Direzione generale, previo nulla-osta del proprietario, la definitiva cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, utilizzando esclusivamente il modello allegato a questo Decreto (Allegato 4). Alla cancellazione consegue il ritiro dell'autorizzazione alla pesca da parte dell'Autorità marittima presso i cui uffici l'unità da pesca risulta iscritta. L'autorizzazione, in originale, dovrà essere riconsegnata all'ufficio di iscrizione dell'unità da pesca entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la cancellazione dall'elenco. L'Autorità marittima provvederà, entro i successivi 15 giorni, a trasmetterla alla Direzione generale.
2. Compilando l'istanza in bollo allegata a questo Decreto (Allegato 5), il soggetto di cui al paragrafo precedente può richiedere, nell'ipotesi di motivata e comprovata necessità, la sostituzione dell'unità da pesca autorizzata. L'unità subentrante deve essere dello stesso/i proprietario/i di quella che si intende cancellare. L'unità da pesca da autorizzare in sostituzione dovrà essere munita di licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità per gli attrezzi da pesca previsti dall'art. 3.3 di questo Decreto. Inoltre, dovrà avere una capacità di pesca (GT e Kw) non superiore a quella dell'unità da pesca precedentemente autorizzata, essere dotata di sistemi di localizzazione (VMS e AIS) funzionanti ed attivi, nonché di *logbook* elettronico.
3. La Direzione generale non procederà, in nessun caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo nell'ipotesi in cui:
 - a) con l'unità da pesca autorizzata di cui si chiede la cancellazione dall'elenco ovvero quella di cui si chiede il subentro sia stata commessa, nei 12 mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o più infrazioni gravi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6;
 - b) sia stato omesso il pagamento della tassa di concessione governativa della licenza di pesca, di cui all'annessa tariffa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, dell'unità da pesca autorizzata di cui si chiede la cancellazione dall'elenco o dell'unità da pesca di cui si chiede il subentro;
 - c) non vi sia l'autorizzazione di cui all'art. 652 del Codice della navigazione con la quale il Giudice dell'Esecuzione autorizza la navigazione dell'unità da pesca – ove pignorata – di cui si chiede il subentro nell'elenco;
 - d) non sussistano le condizioni di navigabilità di cui all'art. 164 del Codice della navigazione;
4. All'istanza di cui al precedente paragrafo dovrà essere allegata, a pena di irricevibilità della stessa, la seguente documentazione:
 - i. la dichiarazione di assenso da parte del/i proprietario/i alla formulazione dell'istanza per la cancellazione dell'unità autorizzata e l'inserimento della nuova unità qualora l'armatore non coincida con il/i proprietario/i;
 - ii. la dichiarazione che le unità sono abilitate all'esercizio della pesca con Licenza n..... del..... (ovvero attestazione provvisoria n..... del.....);
 - iii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'annessa tariffa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, relativa alla licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, di entrambe le unità da pesca;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

- iv. copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto che presenta l'istanza ovvero del legale rappresentante *pro tempore* dello stesso, in ipotesi di persona giuridica;
 - v. dichiarazione attestante la presenza a bordo dell'unità da pesca di cui si chiede il subentro nell'elenco di cui al precedente art. 4, dei sistemi VMS (*Vessel Monitoring System*) e AIS (*Automatic Identification System*) ed il suo regolare funzionamento;
 - vi. copia dell'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione di cui all'art. 652 del codice della navigazione, munita di attestazione di conformità in ipotesi di pignoramento dell'unità da pesca.
5. Nell'ipotesi di subentro di una nuova unità da pesca, la validità dell'autorizzazione cesserà, in ogni caso, al 31 dicembre 2030.
6. L'autorizzazione rilasciata all'unità da pesca subentrante decade ed è revocata per i medesimi motivi indicati nel precedente art. 5. In tal ultima ipotesi, i soggetti di cui al paragrafo 1, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, potranno chiedere che l'unità da pesca della quale si era richiesta la cancellazione dall'elenco, ove ancora in loro armamento, sia nuovamente inserita nello stesso purché permangano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco di questo Decreto.
7. Qualora nel corso del periodo di validità dell'elenco di cui all'art. 4 del presente Decreto (dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2030) intervenga il cambio di armatore dell'unità da pesca autorizzata, dovranno, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, osservarsi le formalità previste dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995.
8. In nessun caso è possibile richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 2 di questo articolo, qualora la cancellazione dall'elenco dell'unità da pesca autorizzata consegua alla demolizione volta ad ottenere benefici connessi all'arresto definitivo.

Articolo 7

(Reintegrazione del numero delle unità da pesca autorizzate a seguito di decremento)

1. Ogni qual volta il numero delle unità da pesca autorizzate subirà un decremento pari o superiore al 5%, da arrotondarsi per eccesso all'unità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare un idoneo avviso per la reintegrazione dello stesso.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

- 1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Decreto.
- 2. Questo Decreto sarà efficace a far data dal giorno successivo alla pubblicazione attraverso il sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e affisso negli albi delle Capitanerie di porto.
- 3. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, entro il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, gli armatori delle unità non inserite nell'elenco pur avendo i requisiti di cui all'art. 4 del presente Decreto, potranno presentare, per iscritto ed esclusivamente all'indirizzo PEC aoo.pemac@pec.masaf.gov.it, memorie, corredate da documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti.
- 4. Entro 30 giorni dalla ricezione delle memorie di cui al precedente comma 2, la Direzione generale comunicherà le proprie determinazioni agli interessati.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC
Il Direttore Generale

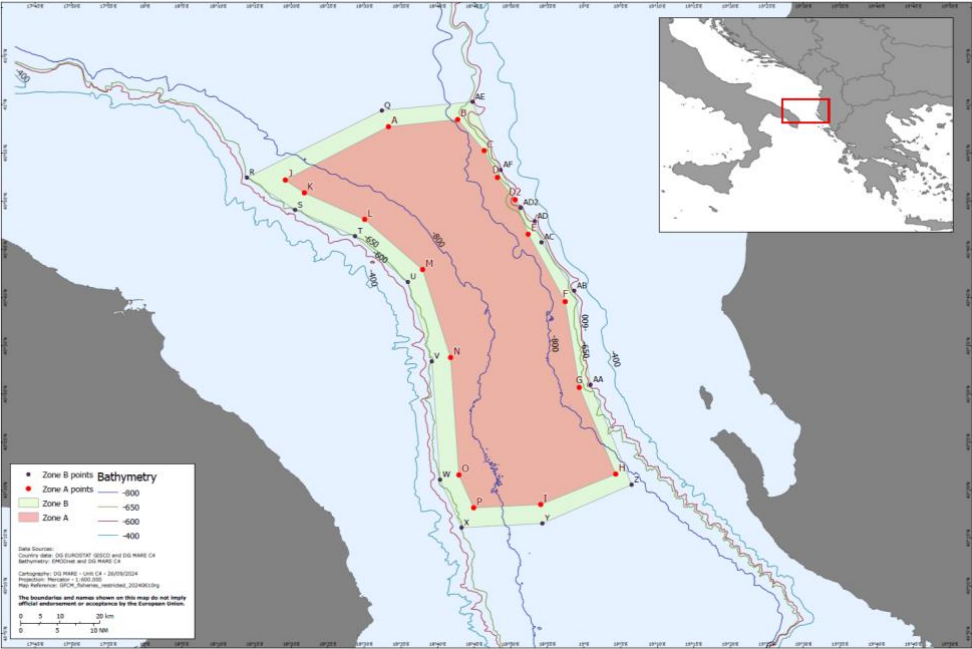
5. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, avverso questo provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dalle stesse.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente
Roberto Nepomuceno
(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)

**Geographical coordinates of the fisheries restricted area in the Otranto Channel
(geographical subarea 18)**

GFCM Fisheries Restricted Area



ZONE A (CORE AREA)			
ORDER	ID	Latitude	Longitude
1	A	40° 57' 43.84800000" N	018° 33' 17.85600000" E
2	B	40° 58' 28.03368000" N	018° 42' 45.85824000" E
3	C	40° 55' 15.45024000" N	018° 46' 23.21868000" E
4	D	40° 52' 28.76988000" N	018° 48' 11.33568000" E
5	D2	40° 50' 10.64724000" N	018° 50' 36.78360000" E
6	E	40° 46' 36.26328000" N	018° 52' 23.60856000" E
7	F	40° 39' 36.98856000" N	018° 57' 26.91756000" E
8	G	40° 30' 42.01848000" N	018° 59' 22.69464000" E
9	H	40° 21' 40.96800000" N	019° 04' 21.28800000" E
10	I	40° 18' 30.42000000" N	018° 54' 06.12000000" E
11	P	40° 18' 09.88610400" N	018° 44' 56.45333400" E
12	O	40° 21' 35.41141080" N	018° 42' 55.44978840" E
13	N	40° 33' 48.79144800" N	018° 41' 47.41117440" E
14	M	40° 42' 56.59378560" N	018° 37' 57.75797640" E
15	L	40° 48' 08.42628600" N	018° 30' 02.37403440" E
16	K	40° 50' 53.47825080" N	018° 21' 48.06343080" E
17	J	40° 52' 12.60584760" N	018° 19' 11.93260080" E

ZONE B (BUFFER AREA)			
ORDER	ID	Latitude	Longitude
1	Q	40° 59' 23.96400000" N	018° 32' 23.78400000" E
2	R	40° 52' 28.12800000" N	018° 13' 56.20800000" E
3	S	40° 49' 07.64400000" N	018° 20' 31.88400000" E
4	T	40° 46' 24.38400000" N	018° 28' 43.32000000" E
5	U	40° 41' 39.37200000" N	018° 35' 56.79600000" E
6	V	40° 33' 24.44400000" N	018° 39' 13.14000000" E
7	W	40° 21' 05.61600000" N	018° 40' 20.71200000" E
8	X	40° 16' 05.62800000" N	018° 43' 17.50800000" E
9	Y	40° 16' 31.94400000" N	018° 54' 19.65600000" E
10	Z	40° 20' 34.40400000" N	019° 06' 31.70916000" E
11	AA	40° 30' 59.31612000" N	019° 00' 54.54936000" E
12	AB	40° 40' 45.02136000" N	018° 58' 40.49868000" E
13	AC	40° 45' 45.86436000" N	018° 54' 12.23640000" E
14	AD	40° 47' 56.52672000" N	018° 53' 17.58480000" E
15	AD2	40° 49' 19.90344000" N	018° 51' 20.36196000" E
16	AF	40° 53' 15.18144000" N	018° 48' 36.66528000" E
17	AE	41° 00' 17.90856000" N	018° 44' 47.24772000" E

UE	Nome Imb.	Targa
ITA000001201	LEONARDO E LUCIA	04BA01421
ITA000001233	FRINE III	04BA01474
ITA000001330	CLEMENTE ANTONIA	04BA01492
ITA000001495	SAVERIO	04BA01643
ITA000003343	STEFANIA	03CT00455
ITA000006347	ORIZZONTE	03SR01143
ITA000016553	POLARIS	00BA04607
ITA000018169	MIZAR	00BA04625
ITA000018324	DOMENICO PADRE	00PC01459
ITA000018473	CENTAURO III	04BA01497
ITA000018798	DELFINO	05CT00864
ITA000018920	MARIO PADRE	04BA01510
ITA000018973	LORENZA MADRE II^	04BA01512
ITA000019045	GIOVANNI PAOLO I°	05BA00960
ITA000019232	SANDOKAN III	04BA01627
ITA000019240	BUONAVENTURA	00GL03989
ITA000019420	S. FRANCESCO II	04BA01605
ITA000019566	GALEONE	04BA01523
ITA000019710	POSEIDONE	04BA01528
ITA000023142	SANTO PRIMO	04BA01680
ITA000023287	SAN PIETRO	04BA01534
ITA000023337	LUPO	04BA01535
ITA000023398	GIOVANNI	05BA00866
ITA000023559	SAVERIO PADRE	04BA01543
ITA000024564	TEMPESTA	04BA01546
ITA000024683	CORALLO	04BA01690
ITA000024697	ALESSANDRO	04BA01618
ITA000024995	MADONNA DEL TINDARI II	04BA01665
ITA000025001	ANDREA DORIA	04PC00640
ITA000025415	CORNELIA	05BA00869
ITA000025560	VALLETTA	04CT01117
ITA000025562	LUIGI PADRE	00SA00070M
ITA000026304	NICO	04BA01580
ITA000026448	NUOVA CHIARA	00BA04616
ITA000026714	MADONNA DELLA MADIA	04BA01593
ITA000026831	GIOVANNI PAOLO II	05BA00894
ITA000027207	ATTILA	04BA01606
ITA000027243	ANTONELLA D.	05BA00901
ITA000027250	SANTOS	00BA04619
ITA000027308	VIOLA	04BA01686
ITA000027637	DOMENICO D.	05BA00907
ITA000027651	GIAGUARO II	05BA00908
ITA000028104	N. ANNA I	05BA00915
ITA000028629	ATTILA II	04BA01653
ITA000028771	MARIA DI MEDJUGORJE	05BA00926
ITA000029149	GIOVANNA	04BA01670
ITA000029649	GIOVANNI JUNIOR	04BA01676
ITA000030127	PASQUALE E CRISTINA	00OR00271

allegato 2

<St



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca e dell'ippica
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura



AUTORIZZAZIONE DI PESCA

PESCA NELLA ZONA B DI RESTRIZIONE NELL'AREA DENOMINATA "CANALE D'OTRANTO"

N.

SI AUTORIZZA

Ditta
Comune sede
Indirizzo
R.I.P. Capitaneria
di Porto

Prov.

Num. R.I.P.
parte

Licenza di Pesca
Per la nave

N. UE

Rilasciata il

AD ESERCITARE

la pesca nella zona B di restrizione nell'area denominata "Canale d'Otranto"

Nel periodo dal *al*
Nelle acque delle GSA

Marca da bollo

Timbro
dell'ufficio

Roma,

<S

Istanza ex art. 6, Decreto Direttoriale recante “Misure di gestione delle attività della pesca nel Canale d’Otranto”

Al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica

Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura

PEMAC III

aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

Il/la sottoscritto/a , nato/a , il _____ e
residente in _____, alla via/piazza _____
n._____, nella mia qualità di legale rappresentante della _____, con sede
in _____, alla via/piazza _____ n._____,
armatore dell’imbarcazione da pesca denominata iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole
di _____ n. UE _____, nonché iscritta nell’elenco delle navi autorizzate alla
pesca nella zona B di restrizione nell’area denominata “Canale d’Otranto”, autorizzazione
n._____, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:

CHIEDE

la definitiva cancellazione della suddetta imbarcazione dall’elenco delle unità navali autorizzate alla
pesca nella zona B di restrizione nell’area denominata “Canale d’Otranto”.

All’avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione si impegna a restituire, entro il termine di 5
giorni, l’originale dell’autorizzazione di pesca n. _____ rilasciata da codesta
Direzione Generale il _____ all’Autorità marittima di iscrizione dell’unità.

In allegato alla presente trasmette il nulla-osta del/i proprietario/i alla cancellazione dell’unità
interessata.

Luogo e data

Firma leggibile
